



***UN PLAUSO DALL'A.N.V.A.G.- Associazione Nazionale Volontari
Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti - AL
CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE ROMANO***

***UN PLAUSO DALL'A.N.V.A.G.- Associazione Nazionale Volontari
Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti - AL
CONSIGLIO DELL'ORDNE FORENSE ROMANO***

"Del resto, come lo Stato può valersi di liberi professionisti fuori degli avvocati erariali, non si deve escludere che chi è ammesso al beneficio dei poveri possa valersi di difensori non appartenenti all'ufficio, quando ragioni personali di amicizia, di studio precedentemente fatto della causa, di conoscenza diretta del rapporto

controverso, rendano più proficua l'opera degli avvocati estranei all'ufficio. Ciò che importa è che questi uffici quanto alla loro costituzione, composizione, disciplina e governo rimangano completamente entro l'orbita della classe, in modo che la difesa dei poveri pur dovendo considerarsi come una funzione di Stato trovi i suoi organi nella libera professione e rimanga gelosa prerogativa di questa".¹

L'attualità del pensiero del grande Giuseppe Chiovenda appare in tutta la sua forza se rileggiamo il passo sopra riportato dei saggi di diritto processuale civile alla luce dei recenti avvenimenti che si sono presentati in rapida successione intorno al problema di non lieve entità di individuare la schiera degli avvocati che possono esercitare il patrocinio a spese dello Stato nelle materie penale, civile e amministrativo regolate dalla legge 30 luglio 1990 n.217.

Tale legge è nata per il patrocinio nei giudizi penali e la parte riguardante la difesa nei giudizi civili e amministrativi è stata introdotta con la successiva legge n.134/2001², che, ad integrazione della normativa che già godeva di un decennale collaudo nella materia penalistica, per quel che qui interessa, ha confermato anche per i settori civile e amministrativo che il non abbiente possa scegliersi il difensore tra gli avvocati iscritti all'albo professionale.³

¹ Giuseppe Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile*, Giuffrè Ed.

² La legge n.134/001 ha integrato la Legge n.217/90 distinguendo il Capo I (patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali) da art.1 a art. 15, il Capo II (patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi) da art. 15bis a art. 15noniesdecies, e il Capo III (disposizioni transitorie e finali) da art. 16 a art.23.

³ Art. 9 L.217/90: "*Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento*"

Art. 12duodecies: "*Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge*"

La normativa introdotta con la L. n.134/001 è entrata in vigore a far data dal 1° luglio 2002⁴

Ciò che lasciava tranquilli gli avvocati, gelosi della prerogativa inalterabile di assoluta libertà di esercizio della professione, erano due circostanze:

- 1) la istanza di ammissione, sottoscritta dall'interessato, presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati⁵ può essere autenticata dal difensore designato;
- 2) la norma⁶ che concerne "l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine, è contenuta nel Capo III riguardante le disposizioni transitorie e finali.

⁴ Art. 15noniesdecies

⁵ Basti qui soltanto accennare alla "rivoluzione copernicana" prodotta nella difesa del non abbiente mediante il conferimento ai Consigli forensi del potere di ammissione (seppur provvisoria) delle domande, così sostituendo le "vecchie" commissioni per il gratuito patrocinio presso i Tribunali, Corte di Appello e Cassazione

⁶ art. 17bis

Orbene, in data 15 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.) il cui articolo 80 (nomina del difensore) facente parte del capo IV del Titolo I (Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) stabilisce che il difensore del non abbiente deve essere necessariamente designato tra quelli iscritti negli elenchi istituiti presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati.⁷

L'A.N.V.A.G. - associazione nazionale avvocati volontari per il gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti, in rispetto di uno dei suoi principi-cardine e cioè quello della libertà di esercizio della professione forense, ha immediatamente reagito formulando una nota critica al consiglio dell'ordine forense invitandolo ad adoperarsi affinché fossero salvaguardati i due fondamentali elementi su cui si fonda il gratuito patrocinio e la difesa a spese dello Stato:

a) la libertà di esercizio della professione forense, che costituisce la essenza vitale di ogni difensore proprio perché il suo impegno deve essere sciolto da qualsivoglia legame per essere libero di operare nel contesto sociale a tutela dei diritti e interessi di ciascuna persona che subisca una ingiustizia e, quindi, a maggior ragione, senza che dovesse essere incluso necessariamente in quell'"elenco" nel quale, per esempio trovandosi lontano, non pensa minimamente di inserirsi;

⁷ Ciò in quanto dall'interpretazione degli articoli 9, comma 1, e 15 duodecies, della legge n.217/90, come modificata dalla legge 134/001, si desume che l'ammesso al patrocinio può scegliere uno degli avvocati iscritti negli elenchi di tutti i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello.

Rispetto alle originarie norme della legge n.217/90, la formulazione della norma nascerebbe dalla scelta di distinguere la disciplina relativa al difensore da quella relativa agli ausiliari del magistrato e al consulente tecnico di parte, scelta che, con riferimento al profilo della liquidazione, consente per questi ultimi il rinvio alla disciplina comune.

b)la libertà di scelta del difensore, rientrante nella più generale categoria del diritto di difesa per il cittadino che oramai è principio universalmente riconosciuto e tutelato in tutte le sua forme.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, con la massima tempestività che il problema in esame certamente impone in considerazione dei principi assoluti che ne vengono coinvolti, ha immediatamente e unanimamente deliberato per una soluzione che, seppur di carattere necessariamente interpretativo, data la provenienza della norma in esame, nondimeno ha affermato l'impegno di tutelare quelle garanzie di libertà che il "malcapitato" art. 80 del testo unico sembra voglia ferire.

L'A.N.V.A.G. si augura che il legislatore voglia conformarsi al più presto ai rilievi mossi dall'avvocatura romana.

Il Consiglio dell'Ordine forense romano, nella adunanza del 4 luglio 2002, ha deliberato di conformare le proprie deliberazioni all'interpretazione da esso data all'art. 80 del T.U. richiamato e cioè che tale articolo, riferendosi al "famigerato" elenco di avvocati, prevede una mera *"ulteriore facoltà per il non abbiente ammesso al gratuito patrocinio di servirsi, laddove ciò gli sia necessario, di una indicazione - in certo modo pubblicamente garantita, quanto ad esperienza e professionalità - di avvocati che, per la loro anzianità professionale e per la dichiarata specializzazione, possano adempiere al meglio il mandato che si intende loro conferire, senza che ciò valga ad escludere in alcun modo la libera possibilità di*

scegliere altresì il proprio difensore fra tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati ed al registro dei praticanti abilitati⁸ custodito dall'Ordine territorialmente competente".⁹

I consiglieri romani hanno fondato il proprio convincimento sul presupposto che la normativa contenuta nel Testo Unico debba ritenersi indirizzata a "mere esigenze di semplificazione normativa" senza sostanziali modifiche alle disposizioni contenute nella Legge 217/90 modificata dalla L. 134/001 e ciò si desume anche dal fatto che il citato testo unico nulla dispone in merito all'art. 9 di quella legge laddove si prevede che il difensore possa essere nominato nell'ambito degli iscritti *"ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice avanti al quale pende il provvedimento (rectius procedimento)"¹⁰*

Dobbiamo dire che le considerazioni dei consiglieri romani si riferiscono prevalentemente all'ambito penale della normativa vigente per il patrocinio a spese dello Stato, giacchè il richiamo all'art. 97 comma 1¹¹ e comma 4¹²,c.p.p. ed alle incongruenze della situazione che si venisse a creare in sede di difesa di ufficio a mente della legge n.60/001 che prevede una anzianità di iscrizione di due anni, costituiscono argomenti decisivi al fine di legittimare la interpretazione della normativa contenuta nel Testo Unico.

Ebbene, sembra lecito ad un tempo dire, con altrettanta convinzione, che la materia civile, amministrativa, contabile e tributaria è destinataria delle medesime

⁸ Quello dei praticanti abilitati è un problema nel problema.

⁹ Così la delibera del Consiglio dell'ordine richiamata.

¹⁰ Ivi,cit.

¹¹ I Consigli dell'ordine predispongono gli *elenchi dei difensori* che, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, sono indicati ai fini della nomina

¹² Nella ipotesi di assenza del difensore, l'articolo dispone che "nel corso del giudizio può essere nominato solo un difensore iscritto all'elenco di cui al comma 2"

considerazioni alla luce dei principi assoluti tutelati dagli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale specie se si ponga mente alla possibilità di ottenimento del beneficio in corso del procedimento, alle situazioni di pregiudizialità ovvero anche alle ipotesi affatto rare indicate esemplificatamente da Giuseppe Chiovenda nel suo scritto di cui abbiamo fatto cenno all'esordio di questo scritto.

Roma, luglio 2002

Nicola Ianniello

A.N.V.A.G.

Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti

00195 - Roma Via A. Riboty n. 28

Tel 0639730790 - fax 0639730787

www.anvag.it - email: anvag@tiscali.it

Ass.ne accreditata c/o Ordine forense di Roma